

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi regionali per la promozione e l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Relazione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante '*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*', ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il Legislatore italiano ha ottemperato ad obblighi internazionali nascenti dall'esigenza fortemente avvertita dagli Stati nazionali di proteggere l'ordinamento nei confronti di illeciti penali di rilevanza significativa sotto un profilo economico – finanziario e di prevedere misure preventive e sanzionatorie di condotte illecite poste in essere all'interno delle *societates* da parte del management o dei quadri delle imprese.

Atteso che il nostro ordinamento, a differenza di altri, non riconosce espressamente la responsabilità penale in capo alle persone giuridiche, ma solo in capo alle persone fisiche, il Legislatore di fronte al dilagare di fenomeni corruttivi o criminali, imputabili alla compagine societaria e produttivi di vantaggi per la *societas*, onde scongiurare un'iniqua impunità e assicurare all'interno delle organizzazioni i principi di eticità e legalità, ha ritenuto di dover intervenire, introducendo nel sistema delle leggi una norma che sanzionasse, sotto il profilo amministrativo, anche l'ente nei confronti del quale si siano dispiegati gli effetti vantaggiosi dell'agire illecito dei legali rappresentanti e degli apicali, che nel loro operare "rappresentavano" l'ente medesimo o ne costituivano un'articolazione diretta.

Tanto al fine ulteriore di responsabilizzare il management e di richiamarlo al dovere di apprestare, all'interno di enti a struttura complessa e organizzata, sistemi di controllo e di vigilanza in grado di monitorare l'attività societaria e di scoraggiare il compimento di reati, posto che l'adozione di efficaci modelli organizzativi è in grado di ridurre sensibilmente il rischio della commissione di illeciti nell'ambito della politica di impresa e come espressione deviata di questa politica.

L'elenco delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 generatrici di responsabilità amministrativi per gli enti si è notevolmente ampliato in questi anni ricomprendendo, accanto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati ambientali, i delitti informatici, i reati in violazione della normativa a protezione dell'ambiente, delitti di criminalità organizzata e contro la persona, i reati tributari, etc.

La scelta delineata dal Legislatore è di non prevedere alcuna obbligatorietà in ordine all'adozione di modelli di gestione e controllo e alla nomina di un Organismo di vigilanza; tuttavia il D.Lgs. 231/01 stabilisce un'esimente, nell'ipotesi in cui si verifichi uno dei reati previsti dal legislatore, se l'ente

prova che: “a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Il decreto ha sposato il principio di prevenzione di matrice comunitaria introducendo lo strumento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, sia perché ontologicamente funzionale a svolgere un controllo sul rispetto di legalità da parte dell'ente, sia perché individuato come una condizione di esenzione da responsabilità, alle condizioni sopraindicate.

Un ente dotato di un modello organizzativo efficace è un ente virtuoso il cui operare sul mercato tende a garantire il rispetto dei principi di legalità e eticità.

L'Amministrazione regionale riconosce il valore fondante dei principi di legalità, eticità e correttezza nell'esercizio delle attività economiche e pur non potendo legiferare in senso diverso dal Legislatore nazionale e rendere cogente e obbligatoria l'implementazione generale dei modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01, intende svolgere una forte azione di promozione nel sistema regionale, costituito dagli enti satellite della Regione Puglia e dai soggetti pubblici e privati che con essa instaurano rapporti giuridici di natura economica di carattere rilevante.

In particolare per dare concretezza ai propri intenti e assicurare l'effettività dei diritti della persona, della tutela del lavoro e della tutela dell'ambiente e per contrastare ogni attività economica esercitata in spregio a detti valori, si propone l'adozione di una legge che imponga l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 da parte di alcuni soggetti pubblici e privati destinatari di erogazioni pubbliche a qualsiasi titolo ovvero di corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico.

La presente proposta, che non comporta alcun onere finanziario, prevede quanto segue:

Articolo 1

Indica i principi e le finalità della legge richiamando la disciplina nazionale.

Articolo 2

Definisce l'ambito soggettivo di applicazione della legge, individuando le agenzie regionali, le società in house, le società partecipate e gli enti controllati e vigilati dalla Regione Puglia, enti pubblici economici, nonché gli altri soggetti privati, con o senza personalità giuridica, destinatari di erogazioni pubbliche di somme a titolo di trasferimento, contributo, sovvenzione, rimborso ovvero di corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico, come soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge.

Articolo 3

Stabilisce gli adempimenti richiesti ai soggetti, ai quali si applicano le disposizioni della legge, che sono tenuti all'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e alla comunicazione all'amministrazione regionale dell'osservato obbligo, nonché le conseguenze connesse alla mancata adozione.

Articolo 4

Contiene norme di chiusura relative all'attuazione e all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi regionali per la promozione e l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione favorisce il rispetto dei principi di legalità, eticità e correttezza nell'esercizio delle attività economiche e, in particolare, nello svolgimento dei servizi di pubblica utilità.
2. La Regione riconosce la fondamentale importanza dei principi ispiratori del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), allo scopo di contrastare la corruzione e il lavoro nero e di favorire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché il rispetto della normativa ambientale.
3. A tal fine impone l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d. lgs. 231/2001, da parte dei soggetti pubblici e privati del sistema regionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2

Soggetti

1. Le disposizioni della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del d. lgs. 231/2001, si applicano alle agenzie regionali, alle società in house, alle società partecipate e agli enti controllati e vigilati dalla Regione Puglia, enti pubblici economici, nonché agli altri soggetti privati, con o senza personalità giuridica, incluse le fondazioni partecipate dalla Regione Puglia, destinatari di pubbliche erogazioni di somme a titolo di trasferimento, contributo, sovvenzione, rimborso ovvero di corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico.

Art. 3

Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001, che prevedano, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della trasparenza, e a prevenire eventuali situazioni di rischio riconducibili alle fattispecie di reato contemplate dal d. lgs. 231/2001.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2 provvedono alla nomina dell'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d. lgs. 231/2001.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Regione, entro il termine di cui al comma 1, la documentazione comprovante l'adozione dei modelli e la nomina dell'Organismo di vigilanza.

4. L'adozione del modello è condizione necessaria per la partecipazione in conformità alle nuove procedure di erogazione di somme di denaro o di affidamento di appalti pubblici.


Art. 4

Disposizioni finali e transitorie


1. La Giunta e il Consiglio regionale possono, con propri atti, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, formulare indicazioni operative per l'attuazione della legge.

I Consiglieri regionali

Ruggiero Mennea



Fabiano Amati



Sergio Clemente

